

# Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela

(OABCT)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 408 capoverso 3 del Codice civile<sup>1</sup> (CC),

*ordina:*

## **Art. 1** Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'investimento e la custodia dei beni amministrati nell'ambito di una curatela o di una tutela.

## **Art. 2** Principi relativi all'investimento dei beni

<sup>1</sup> I beni della persona posta sotto curatela o tutela (interessato) devono essere investiti in modo sicuro e redditizio.

<sup>2</sup> I rischi d'investimento vanno contenuti mediante una diversificazione adeguata.

## **Art. 3** Investimento di denaro contante

Il curatore o il tutore trasferisce senza indugio su un conto presso una banca secondo l'articolo 1 della legge dell'8 novembre 1934<sup>2</sup> sulle banche (banca) o presso Postfinance il denaro contante che non sia necessario a coprire i bisogni a breve termine dell'interessato.

## **Art. 4** Custodia di valori

<sup>1</sup> Il curatore o il tutore dà in custodia a una banca o a Postfinance i titoli, gli oggetti di valore, i documenti importanti e simili. L'autorità di protezione dei minori e degli adulti sorveglia la custodia.

<sup>2</sup> In via eccezionale, il curatore o il tutore può custodire i beni in altra sede se ne è garantita la sicurezza oppure se ciò risponde a interessi prioritari dell'interessato. Le deroghe richiedono l'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

<sup>3</sup> In via eccezionale, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può disporre che i valori siano depositati in un proprio locale a prova di incendio, di acqua e di furto.

<sup>1</sup> RS 210

<sup>2</sup> RS 952.0

**Art. 5** Considerazione della situazione personale dell'interessato

<sup>1</sup> Nello scegliere l'investimento va considerata la situazione personale complessiva dell'interessato, in particolare l'età, lo stato di salute, il bisogno di sostentamento, il reddito, il patrimonio e la copertura assicurativa. Per quanto possibile, va considerata anche la volontà dell'interessato.

<sup>2</sup> Occorre tenere conto di eventuali prestazioni assicurative, in particolare in caso di pensionamento, infortunio, malattia o necessità di cure.

<sup>3</sup> L'investimento va scelto provvedendo affinché i mezzi per il sostentamento ordinario dell'interessato e le spese straordinarie prevedibili siano disponibili in caso di necessità senza dover liquidare beni in un momento inopportuno.

**Art. 6** Garanzia del sostentamento ordinario

<sup>1</sup> I beni necessari a coprire il sostentamento ordinario dell'interessato possono essere investiti unicamente in:

- a. depositi nominativi, inclusi obbligazioni e depositi a termine, presso una banca cantonale che benefici della garanzia illimitata dello Stato;
- b. depositi nominativi, inclusi obbligazioni e depositi a termine, presso altre banche o Postfinance fino all'importo massimo per istituto secondo l'articolo 37a della legge dell'8 novembre 1934<sup>3</sup> sulle banche;
- c. obbligazioni a tasso fisso della Confederazione Svizzera e obbligazioni fondiarie delle centrali svizzere di emissione;
- d. beni fondiari a uso proprio e di valore stabile;
- e. crediti garantiti da pegno di valore stabile;
- f. depositi in istituti di previdenza professionale.

<sup>2</sup> Gli investimenti secondo il capoverso 1 lettere d ed e richiedono l'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

**Art. 7** Investimenti per bisogni supplementari

<sup>1</sup> Se la situazione personale dell'interessato lo consente, per i bisogni eccedenti il sostentamento ordinario sono ammessi, oltre agli investimenti di cui all'articolo 6, in particolare i seguenti investimenti:

- a. obbligazioni in franchi svizzeri di società che presentano un'elevata solvibilità;
- b. azioni in franchi svizzeri di società che presentano un'elevata solvibilità; la partecipazione al patrimonio totale può ammontare al massimo al 25 per cento;

<sup>3</sup> RS 952.0

- c. fondi obbligazionari in franchi svizzeri con depositi di società che presentano un'elevata solvibilità, emessi da società di fondi gestite da banche svizzere;
- d. fondi d'investimento misti in franchi svizzeri il cui patrimonio è composto di azioni per un massimo del 25 per cento e di titoli di imprese estere per un massimo del 50 per cento, emesse da società di fondi gestite da banche svizzere;
- e. depositi in istituti del terzo pilastro presso banche, Postfinance o istituti assicurativi soggetti alla legge del 17 dicembre 2004<sup>4</sup> sulla sorveglianza degli assicuratori;
- f. beni fondiari.

<sup>2</sup> Tali investimenti richiedono l'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

<sup>3</sup> Se la situazione finanziaria dell'interessato è particolarmente favorevole, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può autorizzare investimenti di maggiore entità.

#### **Art. 8** Conversione in investimenti ammessi

<sup>1</sup> Se non adempiono le condizioni di cui agli articoli 6 e 7, gli investimenti in atto al momento dell'istituzione della curatela o della tutela oppure i beni pervenuti gratuitamente all'interessato dopo tale data devono essere convertiti in investimenti ammessi.

<sup>2</sup> In occasione della conversione occorre tenere conto dell'andamento economico, della situazione personale e, per quanto possibile, della volontà dell'interessato.

<sup>3</sup> Si può rinunciare alla conversione se i beni rivestono un valore particolare per l'interessato o la sua famiglia e se è garantito il sostentamento ordinario. La rinuncia richiede l'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

#### **Art. 9** Contratto sull'investimento e la custodia di beni

<sup>1</sup> Il curatore o il tutore stipula con la banca o Postfinance i contratti sull'investimento e la custodia di beni. I contratti vanno sottoposti preliminarmente per approvazione all'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

<sup>2</sup> L'autorità di protezione dei minori e degli adulti decide in merito:

- a. ai beni di cui il curatore o il tutore può disporre, autonomamente o soltanto con l'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti, a nome dell'interessato;
- b. ai beni di cui l'interessato può disporre personalmente.

<sup>3</sup> Essa comunica la sua decisione al curatore o al tutore nonché alla banca o a Postfinance.

<sup>4</sup> RS 961.01

**Art. 10** Giustificativi, informazioni e consultazione

<sup>1</sup> I giustificativi inerenti all'amministrazione dei beni devono essere intestati all'interessato. Vanno custoditi dal curatore o dal tutore.

<sup>2</sup> In seguito all'assunzione dell'incarico, il curatore o il tutore può chiedere in ogni momento alla banca, a Postfinance o all'istituto assicurativo informazioni sui conti, i depositi e le assicurazioni dell'interessato e ha il diritto di consultare tutti i relativi documenti. Se necessario all'esercizio o alla conclusione dell'incarico, può chiedere tali informazioni e la consultazione anche per il periodo precedente l'assunzione dell'incarico o dopo il decesso dell'interessato.

<sup>3</sup> Nell'ambito della sorveglianza di una banca, di Postfinance o di un istituto assicurativo, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può chiedere in ogni momento informazioni sui conti, i depositi e le assicurazioni dell'interessato e ha il diritto di consultare tutti i relativi documenti.

<sup>4</sup> Le banche, Postfinance e gli istituti assicurativi inviano annualmente di propria iniziativa gli estratti conto, dei depositi e assicurativi dell'interessato all'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

**Art. 11** Obbligo di documentazione

Il curatore o il tutore deve documentare accuratamente ed esaurientemente tutte le decisioni inerenti all'amministrazione dei beni.

**Art. 12** Disposizione transitoria

Fatto salvo l'articolo 8 capoversi 2 e 3, gli investimenti in atto all'entrata in vigore della presente ordinanza e non conformi alle disposizioni della stessa devono essere convertiti in investimenti ammessi il più presto possibile, ma al più tardi entro due anni.

**Art. 13** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

... In nome del Consiglio federale svizzero:  
La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-  
Schlumpf  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova